

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| (PA) MAUGERI  | Presidente                                                |
| (PA) PIRAINO  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) RUSSO    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) SCIBETTA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) PLATANIA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 11/02/2026

## FATTO

1. La Ricorrente principale e l'Aderente al ricorso (in avanti, *brevius*, Parte Ricorrente), affermano di essere succedute, *ab intestato*, a un loro congiunto (rispettivamente, marito della Ricorrente principale e padre dell'Aderente al ricorso), insieme ad altri due fratelli, rimasti estranei al presente procedimento. Il *de cuius* era titolare di un rapporto bancario presso l'Intermediario oggi convenuto. Lamenta, in particolare, Parte ricorrente di avere richiesto all'Intermediario la liquidazione della propria quota ereditaria del rapporto anzidetto, ma che l'Intermediario ne avrebbe rifiutato la liquidazione, stante l'opposizione di uno dei coeredi.

2. Insoddisfatta dell'interlocuzione avuta a mezzo del reclamo, Parte ricorrente adiva questo Arbitro Bancario Finanziario, precisando le seguenti conclusioni: *“Si richiede l'erogazione pro quota dell'importo scaturito dalla dichiarazione di successione del de cuis (...) relativo al rapporto di c/c n. \*\*\*814 acceso presso la filiale [DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO – NDR]”. Precisava che “le stravaganti pretese ereditarie fatte dalla figlia [NOME ALTRO COEREDE, ESTRANEO AL PRESENTE PROCEDIMENTO - NDR] alla madre [NOME RICORRENTE PRINCIPALE - NDR] non possono essere di ostacolo alla riscossione delle quote spettanti dalla dichiarazione di successione agli altri eredi”.*

3. Si costituiva l'Intermediario, ribadendo di non potere procedere alla liquidazione delle quote, avendo ricevuto *“formale opposizione alla liquidazione disgiunta pro-quota dei cespiti relitti”* da parte,

appunto, di una delle coeredi. Precisava le seguenti conclusioni: *“Per quanto sin qui rappresentato, si chiede che codesto Collegio, accertato il corretto e prudente comportamento della Banca, diretto alla tutela degli interessi di tutti gli eredi secondo il proprio obbligo ad operare seguendo i principi di correttezza e buona fede, voglia respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto”*.

4. Parte ricorrente depositava repliche, precisando che *“l’opposizione manifesta”* proposta dalla coerede rappresentava *“una mera ripicca familiare, ribadita anche al direttore della filiale (...), sottesa esclusivamente ad impedire la riscossione delle rispettive quote scaturite da una successione per legge, che la signora [NOME COEREDE OPPONENTE, ESTRANEA AL PRESENTE PROCEDIMENTO - NDR] ritiene non importanti rispetto alle pretese...”*. Insisteva, pertanto, nell’accoglimento del ricorso.

5. L’Intermediario depositava controrepliche, insistendo nel rigetto.

## DIRITTO

I. In via preliminare, va ricordato che la cognizione di questo Arbitro Bancario Finanziario è limitata al sindacato sulla legittimità della condotta tenuta dall’Intermediario, mentre esulano dall’oggetto di questo procedimento – nonché dalla competenza per materia del Collegio ai sensi delle *Disposizioni ABF*, Sezione I, 4 e dell’art. 1, lett. b) della Deliberazione 29/07/08 CICR n. 275 ss.mm.ii. – le questioni relative ai rapporti interni tra coeredi, ossia, nel caso di specie, le valutazioni in merito alla fondatezza o meno delle rispettive pretese successorie.

II. Tanto premesso, costituisce un orientamento condiviso dai Collegi (Collegio Coord. 27252 del 27/12/2018) e, peraltro, del giudice di legittimità (Cass. Sez. Un. 24657 del 28/11/2007), che ogni singolo coerede possa agire per ottenere la riscossione dell’intero credito (senza, peraltro, che ciò implichi un litisconsorzio necessario con gli altri coeredi) e che il pagamento effettuato dall’Intermediario nelle mani di uno dei ricorrenti abbia efficacia liberatoria anche nei confronti degli altri.

Tale regola viene, però, meno qualora uno degli altri coeredi abbia proposto formale opposizione alla liquidazione in favore di uno degli altri coeredi (Collegio Coordinamento, n. 27252/2018; Collegio Palermo, n. 8742/2023; Collegio Roma, n. 7176/22; Collegio Napoli, n. 10904/22; Collegio Coordinamento, n. 19782/20).

Nel caso di specie, l’Intermediario ha affermato di avere ricevuto formale opposizione da parte di una coerede, estranea al presente procedimento.

È pur vero che il testo della predetta opposizione non è stato mai esibito a Parte ricorrente, e che tale rifiuto sia da considerare illegittimo (l’opposizione, infatti, è la condizione ostativa all’accoglimento della domanda di liquidazione; sicché, con tutta evidenza, le ragioni di rispetto della privacy non erano opponibili agli odierni Ricorrenti, incidendo direttamente sui loro diritti). Ciò, tuttavia, è irrilevante per due ordini di ragioni.

In primo luogo, infatti, Parte ricorrente non ha chiesto l’esibizione del documento, né ha chiesto il risarcimento del danno, conseguente alla sua mancata esibizione.

In secondo luogo, e con rilievo del tutto assorbente, l’esistenza dell’opposizione della coerede è confermata dalla stessa Parte ricorrente, come visto in narrativa (v., *supra*, par. 2 e par. 4).

Tale ultima considerazione rende, in questa sede, superflua la necessità di integrare l’istruttoria (l’Intermediario, peraltro, si è comunque reso disponibile a produrre l’opposizione; ma ciò, come detto, non costituisce oggetto di domanda). Infatti, essendovi prova dell’avvenuta opposizione di una delle coeredi, la domanda, per i motivi sopra richiamati, non può che essere rigettata.

Resta inteso che Parte ricorrente potrà adire l'Autorità giudiziaria per fare accertare, in contraddittorio con la coerede opponente, la legittimità delle proprie pretese.

III. Ogni altra domanda o eccezione assorbita.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE